



REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 86 del 18.12.2003
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 28 del 31.05.2004
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 03 del 23.02.2012
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 17.07.2012

ART. 1

OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, in osservanza della normativa vigente, ha per oggetto la definizione, nel Comune di Cavallino - Treporti, delle norme relative alla sepoltura dei cadaveri, resti mortali, ossa umane e ceneri, ai trasporti funebri, alla gestione dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e sepolture, all'inumazione, tumulazione, alla cremazione, **alla conservazione e alla dispersione delle ceneri** e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, oltre che alla prevenzione dei pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla attività specifica.

ART. 2

RESPONSABILITA'

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri mediante mezzi o strumenti presenti e da chiunque utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Le ditte private che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni per i propri addetti ed i terzi, nonché al compimento di ogni azione utile al mantenimento del decoro dei luoghi ed alla tutela dei beni presenti, in riferimento all'attività specifica ed al peculiare contesto operativo:
l'inadempienza potrà essere oggetto della inibizione temporanea, a discrezione del Comune, della possibilità di operare all'interno dei cimiteri.

ART. 3

REGISTRI - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Il Comune conserva su supporto cartaceo o informatico apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, di cui cura la compilazione mediante trascrizione delle seguenti informazioni circa le operazioni cimiteriali:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e mese dell'inumazione, le coordinate identificative della fossa inumatoria;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione delle coordinate del tumulo dove sono stati deposti;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.
 - d) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione comunale.**1-bis) E' istituito inoltre il registro per la cremazione nel quale sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato ai sensi dell'art. 48 della L.R.V. n. 18/2010.**
- 2) La tenuta e l'aggiornamento del registro di cui al comma 1 possono essere affidati dal Comune anche ad altro soggetto incaricato della gestione cimiteriale o di altri servizi accessori, che ne diviene pertanto responsabile.
- 3) Nel cimitero è esposto apposito avviso con indicazione:
 - a) dei campi inumatori ove saranno avviate d'ufficio le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 30 giorni dall'esposizione (anche anticipata rispetto alla scadenza) di apposito avviso e comunque dopo la scadenza del previsto periodo inumatorio;
 - b) l'indicazione dei manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate d'ufficio le estumulazioni a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 30

- giorni dall'esposizione (anche anticipata rispetto alla scadenza) di apposito avviso e comunque dopo la scadenza concessoria;
- 4) E' d'obbligo la esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario di apertura e chiusura.
 - 5) L'obbligo di informazione di cui al comma 3 non vige per le sepolture familiari.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

- 1) Per le salme di cui all'art. 11, comma 1, sono resi gratuitamente dal Comune i seguenti servizi nell'ambito del territorio comunale:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri deposti nei depositi d'osservazione dei cimiteri comunali;
 - b) il recupero delle salme incidentate, e loro trasporto fino al deposito di osservazione, od obitorio, od altro locale disposto dall'autorità competente;
 - c) la conservazione delle salme nelle celle frigorifere comunali sino al settimo giorno, salvo i casi di protrazione disposti dall'Autorità Giudiziaria o Sanitaria;
 - d) il trasporto funebre e la fornitura del feretro per le salme di soggetti indigenti e l'inumazione per 10 anni, anche in funzione di quanto specificato al successivo art. 5;
 - e) le operazioni avviate d'ufficio nell'interesse dell'Amministrazione.Sono altresì svolti gratuitamente dal Comune il trasporto e la sepoltura di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.
- 2) I servizi di cui al comma 1, lettere da a) ad e), possono essere sottoposti al pagamento di corrispettivo quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
Altri servizi sono sottoposti al pagamento della prevista tariffa.

ART. 5

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

- 1) Il Comune fornisce il feretro per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempreché non vi siano altre persone od Enti che se ne facciano carico.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Comune sulla scorta delle informazioni assunte.

ART. 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

- 1) Nel deposito di osservazione o camera mortuaria di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi od agli scopi funzionali dei locali stessi.

ART. 7

AUTORIZZAZIONI PER SEPOLTURA, CREMAZIONE, TRASPORTO FUNEBRE

- 1) La sepoltura e la cremazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri si compie previa acquisizione delle autorizzazioni o nulla osta previsti dalla norma.
- 2) I trasporti funebri sono autorizzati secondo le norme vigenti.
Non sono soggetti ad autorizzazione i trasporti funebri che si compiono per intero all'interno dello stesso cimitero.

ART. 8

MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSI

- 1) Il Comune disciplina l'orario per i trasporti funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei feretri in transito.
Il trasporto di feretro, svolto con carro funebre in possesso dei requisiti di legge, di norma comprende: il prelievo del feretro dal luogo ove trovasi, l'eventuale il trasporto fino al luogo di onoranze civili o religiose con la relativa sosta per il tempo necessario allo svolgimento del rito, il proseguimento fino al cimitero, anche in prossimità del sito di sepoltura.
Nessun'altra sosta non autorizzata può farsi durante il percorso.
Salvo speciali disposizioni il trasporto va compiuto per il percorso più breve.

- 2) A richiesta dei familiari può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
In casi eccezionali, previo eventuale parere dell'Autorità Sanitaria, può essere autorizzato il trasporto della salma al luogo di speciali onoranze.
- 3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai mezzi dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.
In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

ART. 9

ELENCO CIMITERI

- 1) I cimiteri comunali costituiti nel territorio del Comune sono: Cavallino, Treporti.
- 2) Il presente Regolamento si applica anche ad altri cimiteri nel caso di loro costituzione nel territorio comunale.

ART. 10

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

- 1) All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, o appartenenti a particolari categorie o comunità individuate dal Comune.
- 2) Per le salme, resti mortali, ossa e ceneri da accogliersi nei reparti speciali valgono i criteri di accoglienza di cui all'art. 11.
- 3) Le spese di manutenzione e conservazione dei reparti speciali possono essere poste in carico alle relative comunità.

ART. 11

ACCOGLIMENTO NEL CIMITERO

- 1) Nei cimiteri del Comune di Cavallino - Treporti sono accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, l'ultima residenza, ovvero già residenti nel territorio del Comune di Cavallino - Treporti e che abbiano assunto residenza fuori di tale territorio da non più di 5 anni alla data del decesso;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento previsti dalla norma;
 - d) i resti mortali, ossa umane e ceneri delle persone sopra elencate;
 - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.
- 2) La sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.
- 3) Nei cimiteri comunali vengono altresì accolte ossa umane e ceneri di persone non comprese fra quelle di cui al comma 1 che siano familiari di soggetti residenti o sepolti nel Comune di Cavallino - Treporti.
- 4) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per i deceduti presso ospedali, case di cura, di riposo, o similari aventi sede fuori del territorio comunale, è considerata come ultima la residenza in vigore all'atto dell'ingresso in tali istituti.
- 5) Il Comune può disporre anche in deroga al presente articolo, nei cimiteri comunali, per la sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri.

ART. 12

TRASLAZIONI

- 1) Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale, ossa umane o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri comunali, da sepolture di cimiteri esterni al Comune a sepolture di cimiteri comunali, da sepolture di cimiteri comunali a sepolture di cimiteri di comuni esterni.
- 2) Le traslazioni sono consentite nel rispetto dei criteri d'accoglimento stabiliti, con le modalità operative e le limitazioni previste dal presente Regolamento.

ART. 13

ESUMAZIONI ORDINARIE E DI RESTI MORTALI

- 1) E' possibile provvedere in tutti i mesi dell'anno al compimento di:
 - a) esumazioni ordinarie una volta scaduto il turno di ordinaria rotazione inumatoria, fissato in 10 anni, salvo maggior termine previsto dall'atto di concessione della specifica fossa inumatoria;
 - b) esumazioni di resti mortali a scadenza od in corso di eventuale turno di rotazione inumatoria successivo al turno ordinario di rotazione di cui alla lettera a).
- 2) Il resto mortale esumato può essere cremato, secondo quanto normativamente previsto.
- 3) Il turno di rotazione inumatoria di cui al comma 1, lettera b), è non inferiore a 5 anni, od a 2 anni se con uso di sostanze biodegradanti per favorire i processi di scheletrizzazione.
- 4) Nel caso di avvenuta scheletrizzazione, le ossa vengono raccolte nell'ossario comune, potendo tuttavia anche essere raccolte in apposite cassette metalliche da destinare a sepoltura nei modi consentiti, previa domanda degli aventi diritto, ovvero a domanda cremate.

ART. 14

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

- 1) L'esumazione di una salma è straordinaria qualora avviata prima che sia compiuto il prescritto turno di ordinaria rotazione inumatoria di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
- 2) Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura o per cremazione.
- 3) Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto il tempo dell'anno.
- 4) Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva contagiosa e siano già trascorsi due anni dal decesso, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'Azienda ULSS dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 15

ESTUMULAZIONI

- 1) I tempi e modi di compimento delle estumulazioni ed i successivi trattamenti dei cadaveri e resti mortali estumulati sono disciplinati dalla normativa superiore di settore.

ART. 16

SCADENZA DI SEPOLTURE – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

- 1) Trascorsa la data di scadenza del periodo di concessione o di rotazione inumatoria, qualora non sia ancora stata formalizzata da parte dei familiari la volontà circa l'eventuale conservazione dei resti mortali od ossa rinvenute, si procede d'ufficio al compimento delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione, nonché di rimozione di opere, manufatti ed addobbi della sepoltura, che vengono destinati a rifiuto.
 - 2) Entro la data di scadenza della concessione del posto di sepoltura il concessionario deve provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dell'area o manufatto sepolcrale per le parti dallo stesso realizzate o modificate, fatta esclusione della lapide marmorea esterna dei manufatti comunali per loculi individuali, ossari, cinerari.
- Per le sepolture in campo inumatorio individuale i familiari della salma inumata devono provvedere a proprie spese alla rimessa in pristino dell'area inumatoria per le parti dagli stessi realizzate o modificate, entro la data di scadenza del turno di rotazione inumatoria.

- 3) In caso di inadempienza degli interessati relativamente a quanto previsto al comma 2, dopo l'esecuzione d'ufficio di quanto previsto al comma 1, il Comune ha facoltà di rivalsa verso il concessionario od avente titolo delle spese a tale scopo sostenute.

ART. 17

SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

- 1) I familiari che ritengono che la salma da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo formale avviso.
- 2) Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari, restano con la salma ovvero con le ossa od i resti mortali della stessa.
- 3) Gli oggetti richiesti dai familiari sono loro consegnati, previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati.

ART. 18

ORARI

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.
Negli altri mesi la chiusura avviene alle ore 16,00, fatte salve le giornate di Natale, Pasqua e Capodanno in cui la chiusura dei cimiteri è anticipata alle ore 12,00.
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di chiusura.
- 2) Le operazioni di esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione sono eseguite in orario antimeridiano, salvo eccezionale diversa disposizione del Comune.
- 3) Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali d'istituto che per la loro specificità possano provocare pregiudizio alla incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è possibile inibire specifici ambiti cimiteriali all'accesso del pubblico od alle lavorazioni da parte di terzi.
- 4) E' vietato eseguire lavori nelle giornate festive e domenicali.
- 5) In occasione del periodo annuale di Commemorazione dei Defunti, nonché al verificarsi di particolari circostanze per cui sia prevista una rilevante partecipazione di pubblico, o nel caso in cui sia ritenuto necessario per ragioni di decoro, igiene o sicurezza, il Comune può dettare speciali istruzioni circa gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri al pubblico, nonché norme specifiche di comportamento e di vincolo per l'introduzione nei cimiteri, l'utilizzo, la installazione in opera o a deposito di attrezzature e materiali e l'esecuzione di qualunque tipo di opera o servizio.
In tali casi può anche interdire le lavorazioni per i giorni ritenuti necessari.

ART. 19

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
Per comprovati motivi di salute o di handicap, il Comune può concedere il permesso di ingresso a mezzo di veicoli o di cicli, anche fissando percorsi ed orari in modo da non arrecare intralcio alle operazioni cimiteriali ed agli altri visitatori.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in evidente stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
 - b) alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto dei luoghi;
 - c) ai bambini non accompagnati da adulti.

ART. 20

DIVIETI SPECIALI

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con i caratteri dei luoghi, ed in specie:
 - a) collocare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, arredi, lapidi, se non debitamente autorizzati;
 - b) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

- c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - d) calpestare, danneggiare tappeti erbosi, aiuole e alberi, sedere sulle tombe o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e) distribuire o affiggere o esporre materiali pubblicitari d'ogni tipo, salvo l'informativa d'istituto inerente i servizi resa dal Comune o da soggetti da esso autorizzati;
 - f) svolgere azione di accaparramento di lavori o servizi;
 - g) fotografare o filmare qualsiasi ambito cimiteriale, salva l'autorizzazione del Comune, e fermo restando che per filmare o fotografare cortei, singole tombe od operazioni cimiteriali necessita altresì il preventivo assenso dei familiari interessati;
 - h) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza tutte le necessarie autorizzazioni ivi compresa, per i manufatti privati, anche l'atto d'incarico da parte dei concessionari od aventi titolo;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o cerimonie di commemorazione;
 - l) effettuare attività di vendita ambulante, salvo espresse autorizzazioni comunali;
 - m) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi geometrici strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture stesse: sono rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;
 - n) installare pensiline o simili sui loculi individuali: sono rimosse d'ufficio;
 - o) svolgere attività di questua, se non da parte di associazioni, enti morali o di culto, o similari, preventivamente autorizzati dal Comune;
 - p) l'impiego, quali portafiori per le tombe, di barattoli di recupero o simili;
 - q) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: sono rimossi e destinati a rifiuto;
- 2) I divieti di cui al c. 1, lettere b), e), f), g), i), l) e o) sono estesi anche alle aree di uso pubblico prospicienti o vicine ai cimiteri.
 - 3) Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente.

ART. 21

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1) Le corone floreali o simili collocate sulle tombe in occasione di funerali sono rimosse d'ufficio non appena iniziano ad appassire, qualora non vi provvedano gli interessati.
Sono altresì spostate nel caso in cui creino intralcio alla viabilità cimiteriale, od interferiscano con lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, ovvero siano collocate sopra od in prossimità di altre sepolture in posizione tale da coprirle, anche solo parzialmente.
- 2) Sono rimossi anche i fiori e le piante ornamentali in condizione di degrado tale da rendere indecorose le aree o le sepolture, oppure rendere disagiati le operazioni cimiteriali od i percorsi interni a causa delle loro dimensioni.
- 3) E' vietato l'impianto di alberelli ed arbusti entro le aree in concessione.
Negli altri casi l'impianto deve essere preventivamente concordato con il Comune per definirne essenza, dimensioni ed esatta ubicazione, in modo da non arrecare danni, ostacoli di sorta e garantire anche per il futuro la sicurezza dei luoghi.
Diversamente sarà possibile provvedere d'ufficio alla rimozione.

ART. 22

MANUFATTI ED ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

- 1) Sulle sepolture individuali possono essere realizzate o poste lapidi, croci, addobbi, copritomba, epigrafi e similari rispettosi delle tipologie della tradizione locale.
I monumenti funebri relativi a sepolture familiari sono realizzati su progetto approvato dagli organi competenti.
- 2) Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o pregiudizievoli, anche per difetto di manutenzione, per la sicurezza dei luoghi o dei visitatori.

In caso di inadempienza degli interessati, nonostante la diffida del Comune comunque espressa, il Comune provvede direttamente alla rimozione o messa in sicurezza, sollevato da ogni responsabilità di danneggiamento dall'implicito palesato disinteresse degli aventi causa.

Il Comune ha comunque facoltà di rivalsa delle spese allo scopo sostenute, nei confronti degli aventi titolo.

- 3) Le iscrizioni tombali sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.
- 4) Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire la inalterabilità nel tempo.

ART. 23

RIFIUTI PRODOTTI NEI CIMITERI

- 1) La gestione dei rifiuti prodotti all'interno dei plessi cimiteriali avviene secondo normativa di settore e cioè il Dlgs 05.02.1997 n. 22 ed il DPR 15.07.2003 n. 254.
- 2) I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi prestati da ditte per conto di terzi sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento: è vietato il loro abbandono in qualunque area del cimitero ed in qualunque contenitore per rifiuti ivi presente.

ART. 24

CONCESSIONE DI SEPOLTURE

- 1) La concessione in uso delle aree e dei manufatti è a tempo determinato e riguarda sia per salme, che per resti mortali, ossa o ceneri:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepolture familiari;
- 2) Ogni concessione a terzi del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto in cui siano indicati:
 - a) l'oggetto della concessione e la sua identificazione nell'ambito cimiteriale;
 - b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
 - c) il nominativo del concessionario;
 - d) il corrispettivo di concessione.
- 3) La Giunta Comunale approva le tariffe dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, la durata e le tariffe delle concessioni cimiteriali, i loro aggiornamenti, sulla base degli indirizzi generali del presente Regolamento.

ART. 25

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI SEPOLTURA

- 1) L'assegnazione o concessione di fossa in campo inumatorio avviene secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Salvo il caso di avvicinamento fra congiunti o familiari, la concessione di loculo per salme, od ossario, o cinerario individuale avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili e, nel caso di differenziazione del corrispettivo di concessione, per ordine progressivo per ciascuna categoria di corrispettivo.

Non si applicano i due precedenti capoversi nel caso di posti isolati di inumazione o tumulazione individuale.

Il Comune può definire una riserva, limitata ai loculi per salme, nicchie per ossa e ceneri, a favore dei portatori di handicap, degli invalidi di guerra e degli invalidi civili, con invalidità superiore al 60%, che siano familiari della salma da tumulare, sebbene non siano i concessionari delle sepolture.

La concessione di loculo individuale, o nicchia ossario, o nicchia cinerario è compiuta anche senza che sia stata precedentemente collocata dal Comune la lapide marmorea esterna: in tali casi essa può essere collocata dal nuovo concessionario nelle forme, colori e fattezze preesistenti od indicate dal Comune, fermo restando che in tal caso il nuovo concessionario ha diritto ad una riduzione del

corrispettivo concessorio fissato in € 100,00 per il loculo ortogonale per salma ed in € 60,00 per la nicchia ossario o cineraria, salvo successivi aggiornamenti.

- 2) La concessione di loculo individuale per la futura sepoltura della salma di soggetto vivente può essere effettuata solo a favore del richiedente che abbia già compiuto l'ottantesimo anno di età e dimostri di non avere alcuno vivente fra coniuge e figli: la concessione decorre dalla stipula, per il numero di anni in vigore in tale momento.

La concessione di nicchia cineraria è effettuata nei 90 giorni precedenti la programmata cremazione e comunque non per la futura tumulazione delle ceneri di soggetto vivente.

La concessione di nicchia ossario è effettuata dopo la verifica dell'avvenuta scheletrizzazione, a seguito di esumazione o estumulazione.

- 3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie avviene secondo la disponibilità e relativamente al cimitero per il quale è stata formulata richiesta, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della relativa domanda.

Il richiedente deve avere diritto di sepoltura nei cimiteri del Comune di Cavallino – Treporti.

Il lotto minimo oggetto di concessione per la realizzazione di sepolcro familiare, negli ambiti a ciò destinati, ha dimensioni orizzontali non inferiori a centimetri 100 per 250, ferma restando nella realizzazione, lungo il lato od i lati individuati dal Comune, l'osservanza degli spazi operativi necessari per l'inserimento ed estrazione di feretro.

- 4) La concessione di spazio cimiteriale, anche per sepoltura individuale, non può essere trasferita a terzi ma solo retrocessa nella disponibilità del Comune.

- 5) Le sepolture od aree date in concessione non possono per il concessionario essere oggetto di lucro o di speculazione.

- 6) Ove vi fosse posto, le urne cinerarie o le cassette delle ossa di coniuge o familiare potranno essere collocate nella stessa nicchia ossario o cineraria per il tempo residuo della relativa concessione, senza integrazione del corrispettivo di concessione originariamente versato.

Ove vi fosse posto, la urna cineraria o la cassetta delle ossa di coniuge o familiare potrà essere collocata nello stesso loculo ove è presente il feretro contenente la salma di coniuge o familiare per il tempo residuo della relativa concessione, senza integrazione del corrispettivo di concessione originariamente versato.

A richiesta del concessionario è possibile la estumulazione della salma di un familiare da loculo individuale, la raccolta delle ossa nel caso di scheletrizzazione, o nei casi ammessi la cremazione, e la ricollocazione della cassetta ossa od urna cineraria nel loculo di provenienza insieme alla salma di altro familiare: in tal caso si ha estinzione della concessione originaria e stipula di nuova concessione senza rimborso da parte del comune se trascorso oltre 1/3 del periodo concessorio.

Sulla lapide funebre della sepoltura devono essere riportati i nominativi, le date di nascita e morte di tutti i soggetti che vi hanno sepoltura.

Ai fini del presente Regolamento sono comunque considerate sepolture individuali.

- 8) La richiesta del concessionario di traslazione di salma o di resti in diverso loculo, ossario, urna cineraria non comporta estinzione della concessione originaria bensì continuazione della stessa per il tempo residuo. Qualora nella traslazione il valore della concessione mutasse, il concessionario dovrà versare l'eccedenza del valore mentre non sarà dovuto il rimborso da parte del comune in caso di valore minore.

- 7) La risoluzione di casi particolari è demandata al Sindaco, o suo delegato, anche in deroga al presente articolo.

ART. 26

USO DELLE SEPOLTURE FAMILIARI

- 1) E' data facoltà al titolare della concessione di sepoltura familiare, in ogni momento di vigenza della concessione stessa, di concedere il diritto di sepoltura, fino a raggiungimento della capienza del sepolcro di cui trattasi, a salma di coniuge, di familiare, di convivente con la famiglia del concessionario, di soggetto benemerito del concessionario, nonché loro resti mortali, ossa o ceneri.
- 2) In questi casi, per 20 anni dalla tumulazione in tale sepoltura, o per 10 nel caso di inumazione, e fatte salve eventuali altre limitazioni in ordine alla situazione ricettiva e gestionale del cimitero, è

fatto divieto di traslazione di salma nell'ambito dei cimiteri comunali, se non verso altri sepolcri privati familiari in cui la salma abbia diritto di sepoltura ai sensi del presente Regolamento o per la cremazione, quando possibile, ovvero per azione compiuta nell'interesse dell'Amministrazione o dalla stessa disposta.

- 3) L'accoglimento nei sepolcri familiari di ogni salma di soggetto che non abbia il requisito previsto all'art. 11, comma 1, lettere a) o b) o c), è assoggettata alla preventiva corresponsione al Comune di un importo prefissato pari ad un decimo del corrispettivo concessorio vigente per il loculo ortogonale per salma adulta della categoria tariffaria più bassa fra quelle eventualmente esistenti.
- 4) Il concessionario non vanta diritto nel tempo a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate per esigenze di ristrutturazione cimiteriale o gestionali, fermo restando il diritto di accesso al sepolcro ed alla conservazione di uno spazio operativo sufficiente per l'estrazione e l'inserimento di feretro.

ART. 27

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- 1) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture spetta ai concessionari od aventi titolo, per le parti da loro costruite od installate, nonché secondo quanto eventualmente indicato nell'atto di concessione.
- 2) Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che il Comune può ritenere di prescrivere per la buona conservazione dei manufatti, loro adeguamento, o per motivi di sicurezza ed igiene.

ART. 28

COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

- 1) La costruzione dei sepolcri familiari, salvo diversi termini previsti in specifici atti autorizzativi, è compiuta entro 210 giorni solari consecutivi dalla data di inizio dei lavori, da comunicarsi al Comune nelle forme previste.

Per la realizzazione di copritomba o monumenti su fosse od aree inumatorie, i lavori non possono cominciare prima che siano trascorsi 120 giorni dal seppellimento del feretro, al fine di consentire il naturale assestamento dei terreni.

- 2) Il Comune potrà concedere proroga o deroga, su motivata istanza.
- 3) Il Comune ha possibilità di impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.
- 4) Le interruzioni dei lavori di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5, sono fatte salve dal decorso dei tempi di esecuzione delle opere di cui al comma 1.

ART. 29

SUBENTRO E TITOLARITA'

- 1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura familiare od individuale l'avente titolo a subentro è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, richiedendo contestualmente la variazione per subentro nella titolarità della concessione.

Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti ed affini nel grado più prossimo, individuati secondo il Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge.

Il richiedente deve dichiarare d'essere in possesso del requisito necessario, che nulla osta da parte di tutti gli altri eventuali aventi titolo di pari grado di cui egli è stato designato quale rappresentante, che non esistono altri soggetti aventi titolo prioritario al subentro, o che vi rinunciano.

- 2) Il soggetto subentrante per morte del concessionario assume la nuova qualità di concessionario alle condizioni preesistenti.

In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'aggiornamento dell'intestazione della concessione può avvenire d'ufficio in funzione delle informazioni note.

ART. 30

RINUNCIA A CONCESSIONE

1) Il Comune accetta la rinuncia a concessione a tempo determinato di “n” anni quando il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto all’art. 16.

Spetta al concessionario il rimborso di una somma “S” calcolata secondo la formula:

$$S = C - (1,5 \times N \times (C / n))$$

dove “C” è il corrispettivo pagato ed “N” gli anni trascorsi dal momento della concessione, arrotondati per difetto all’unità inferiore per la frazione che non supera i 6 mesi ed all’unità superiore nel caso superi i 6 mesi. Se trascorso oltre 1/3 del periodo concessorio non sarà dovuto il rimborso da parte del comune per la concessione anticipatamente così estinta.

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.

3) Dopo la rinuncia, le aree o manufatti per sepoltura sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero una volta eseguite le opere ritenute necessarie.

ART. 31

REVOCA

1) E’ possibile per il Comune di ritornare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per sepoltura o area o manufatto dati in concessione, quando ciò sia necessario in applicazione di previsioni pianificatorie o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi l’assegnazione o concessione in essere sono revocate dal Comune e viene assegnato o concesso agli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria assegnazione o concessione, l’uso di sepolture per pari capacità di accoglimento di salme nell’ambito dei cimiteri comunali.

Le relative traslazioni sono compiute con spesa a carico del Comune.

Trattamenti o servizi diversi eventualmente richiesti sono a carico del richiedente.

3) Dell’atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 30 giorni al concessionario.

Il Comune fissa le date per le traslazioni delle salme, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

4) Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all’Albo comunale dell’atto di revoca per la durata di 30 giorni.

5) Nel giorno previsto, successivo ai termini di cui ai commi 3 o 4, le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

6) La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART. 32

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;

c) quando, per inosservanza dei tempi di cui all’art. 28, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti all’art. 27;

e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione o nel presente Regolamento.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c), d), e) di cui al 1° comma avviene previa formale diffida al concessionario al fine di ripristinare le condizioni previste.

Nel caso di concessionario sconosciuto od irreperibile, avviene la pubblicazione della diffida all’albo comunale per almeno 30 giorni.

3) Si applicano, anche nei casi di decadenza della concessione, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 31.

- 4) L'area ed i manufatti della cui concessione è stata dichiarata decadenza sono disponibili per l'eventuale concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, ovvero una volta eseguite le opere di rimessa in pristino od adeguamento ritenute necessarie.
- 5) La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ART. 33

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero.
- 2) La concessione di aree o manufatti per sepolture familiari può essere rinnovata a scadenza alle condizioni vigenti al momento del rinnovo stesso.

Il rinnovo deve essere richiesto non oltre la data di scadenza, da cui comunque decorre.

- 3) La concessione di spazio sepolcrale individuale viene ad estinzione anche prima della scadenza della concessione stessa nel caso di liberazione dello spazio da salma, resto mortale, ossa, ceneri. Se trascorso almeno 1/3 del periodo concessorio non avrà luogo il rimborso di cui all'art. 30.

ART. 34

LAVORI E SERVIZI DI IMPRESE PRIVATE PER CONTO DI TERZI

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, manutenzioni, per la collocazione di lapidi, copritomba, epigrafi e lavori similari, nonché per la resa di servizi, gli interessati possono valersi dell'opera di terzi a loro libera scelta e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 35

MEZZI D'OPERA, LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI DA PARTE DI TERZI

- 1) E' fatto divieto di lasciare od abbandonare nel cimitero materiali, attrezzature, e quanto eventualmente necessario o derivante dallo svolgimento dei servizi o lavori, ovvero compromettere la sicurezza, l'ordine e la pulizia del cimitero.
- 2) Può essere ordinato dal Comune il trasferimento dei materiali, attrezzature od altro in altri spazi od il loro allontanamento dal cimitero se ammassati senza ordine, o dispersi, o raccolti in aree non autorizzate.
E' vietato svolgere in cimitero lavori di sgrossamento dei materiali, ovvero tali produrre sensibili dispersioni di polveri o rumori molesti.

ART.36

CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono essere conservate:

in forma **indistinta** previo conferimento nel cinerario comune presso i cimiteri comunali;

in forma **distinta** in apposita urna sigillata, che può essere:

- b1) **tumulata** all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, oppure già in concessione la cui durata è prestabilita dalla concessione in essere.

A richiesta del familiare avente titolo sul defunto, l'urna può essere tumulata in cella per ossario o cinerario con nuova concessione oltreché in ossario familiare o nicchia già in concessione.

Nelle celle ossario o cinerario potranno essere tumulate urne ceneri, e/o cassette individuali di ossa fino a capienza di appartenenti allo stesso nucleo familiare del defunto per cui si acquisisce la concessione, nell'ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli del defunto o conviventi dichiarati anagraficamente. Per ossari multipli o familiari fa fede in qualità d'intestatario del manufatto la o le famiglie per cui si acquisisce la concessione all'atto della richiesta.

- b2) **inumata** in apposita area cimiteriale destinata a tale scopo, con urna in materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo previsto di 5 anni. Le fosse per

l'inumazione nel terreno devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a 40 cm, con obbligo di uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna e il piano campagna del campo. La fossa di inumazione di urne cinerarie è individuale e deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, nonché un identificativo numerico di fila e fossa. Il servizio di inumazione delle ceneri con il cippo identificativo è effettuato dal Gestore, previa applicazione della tariffa da definirsi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con atto di Giunta Comunale.

b3) consegnata

- al soggetto affidatario per la sua custodia, individuato tra il coniuge o in difetto tra i familiari aventi titolo in ordine di grado e parentela dal più vicino al più lontano entro il 6° grado come specificato dal C.C. artt. 74 e seguenti, o convivente dichiarato anagraficamente con il consenso scritto degli eventuali familiari aventi titolo;
- per la conservazione, nel rispetto della volontà della persona defunta, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza o nella sede dell'affidatario, il quale può altresì detenerla anche nel luogo del domicilio sempreché nel territorio comunale. L'urna sigillata dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione o sede, e all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso) applicando apposita targhetta. La consegna dell'urna cineraria a cura del Gestore, deve risultare da verbale predisposto, redatto in triplice copia, una sarà conservata presso gli uffici comunali, una presso il cimitero e una consegnata al richiedente.

In ogni caso di affidamento l'ufficio comunale annota nell'apposito Registro delle Cremazioni, le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo come specificato agli art. 48, 49 L.R. n. 18/2010.

Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento. Il soggetto affidatario può rinunciare a detenere l'urna, rendendone comunicazione scritta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione che ne prende nota nell'apposito Registro. In questo caso l'urna sarà conferita nei cimiteri comunali a cura del soggetto rinunciatario.

b4) apposta sopra altra sepoltura a terra inserita in un manufatto lapideo ancorato in maniera solidale alla lapide copri tomba, con sporgenza verticale non superiore a 30cm dalla stessa, soggiacendo nella durata alla scadenza della sepoltura primaria. Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisioni unanime di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura.

ART. 37

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA

La richiesta di affidamento dell'urna cineraria, dalla quale dovrà risultare la volontà del defunto per tale forma di conservazione delle ceneri, dovrà essere presentata all'ufficiale dello stato civile del comune di Cavallino Treporti, da parte del coniuge o in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile.

Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la richiesta dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i parenti.

In assenza di parenti, la richiesta potrà essere presentata anche dall'esecutore testamentario ovvero dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione sempre che il defunto vi fosse regolarmente iscritto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo alla presentazione della richiesta, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.

La dichiarazione di volontà del defunto potrà essere espressa sia nella forma testamentaria, che in altra forma scritta purchè olografa autenticata da pubblico ufficiale, ovvero manifestata, dai richiedenti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

L'urna cineraria viene affidata al familiare con autorizzazione scritta dell'ufficiale di stato civile.

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni ed estumulazioni.

ART. 38

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento dell'urna dovrà consegnare l'urna cineraria al servizio di custodia del cimitero, al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione, che verrà rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cavallino Treporti, dovrà contenere tutte le prescrizioni di cui al seguente articolo alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello indicato dai richiedenti appaia non adeguato sia in riferimento al rispetto dovuto nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.

ART. 39

PRESCRIZIONI SULL'AFFIDAMENTO

- 1) L'urna dovrà essere sigillata e dovrà recare le generalità del defunto (cognome, nome data e luogo di nascita, data e luogo di decesso).
- 2) L'Ufficio di Stato Civile che redige l'autorizzazione all'affidamento comunica la stessa al Gestore il quale provvede ad annotare gli estremi del defunto e dell'affidatario unico ivi compreso l'indirizzo di deposito in apposito registro.
- 3) L'Ufficio di Stato Civile provvede a comunicare i medesimi estremi e copia del provvedimento anche all'ufficio di Stato Civile degli altri comuni eventualmente coinvolti.
- 4) L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita, presso la propria abitazione o presso altro luogo individuato ai sensi dell'art. 38, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
- 5) Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
- 6) L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
- 7) Il comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.
- 8) In caso di morte dell'affidatario si procede nuovamente ai sensi dell'art. 37 con presentazione di nuova istanza dai soggetti interessati. Altrimenti l'urna cineraria dovrà essere riconsegnata al servizio di custodia del cimitero al fine del conferimento nel cinerario/ossario comune o per provvedere alla tumulazione in cimitero.

ART. 40

DISPERSIONE DELLE CENERI

- 1) La dispersione delle ceneri deve avvenire sulla base della volontà scritta del defunto contenuta in disposizione testamentaria o dichiarazione scritta, certificata dal legale rappresentante, resa ad associazioni che abbiano come proprio fine statutario la cremazione. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Nel caso di minori e interdetti la volontà è manifestata dai legali rappresentanti degli stessi.
- 1-bis) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti nell'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
- 2) La dispersione delle ceneri deve avvenire in orario diurno con mezzi funebri o con mezzi propri, purché sia garantito il decoro pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'area di dispersione ed è consentita nei seguenti luoghi del territorio del comune:
 - a) nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali;
 - b) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) in natura nei luoghi autorizzati secondo la normativa vigente
3. E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
4. La dispersione delle ceneri, qualora l'esecutore non sia stato indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dal personale autorizzato dal comune (Gestore).
5. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino. La partecipazione alla dispersione di questi ultimi avviene su loro espressa richiesta, formulata al preposto ufficio comunale che cura le attività di vigilanza e annotata nell'apposito verbale.
E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
6. La dispersione o conservazione delle ceneri all'interno dei cimiteri è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del comune o a non residenti ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Cimiteriale.
7. La dispersione nel territorio, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza di un dipendente comunale incaricato o familiare che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni di dispersione e anche alla stesura dei relativi verbali.

ART. 41

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Nei seguenti casi, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte è allestito, all'interno del cimitero, un metodo di registrazione consultabile riportante i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse:
 - Per tutte le persone residenti nel comune al momento del decesso;

- Per tutte le persone, anche non residenti, le cui ceneri vengono disperse nel territorio comunale, sia all'interno che all'esterno del cimitero, ovvero conferite nel cinerario comunale;
- Per tutte le persone le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;
- Altri casi a richiesta, previa autorizzazione.

ART. 42

DEPOSITO PROVVISORIO

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 1 anno dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali nelle situazioni in cui cause di forza maggiore impongano il posticipo delle operazioni di dispersione, a questa verrà applicata apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
2. Trascorsi i termini sopracitati, senza che le procedure per la dispersione, l'affido o la conservazione siano state effettuate o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno conferite per la conservazione indistinta nel Cinerario comune.

ART. 43

SANZIONI

- 1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento verranno perseguite secondo la normativa vigente.

ART. 44

CAUTELE

- 1) Chiunque richieda un servizio, od una concessione, od una autorizzazione o presenti una qualunque istanza ai sensi del presente Regolamento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

Relativamente a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità derivanti.

In caso di contestazione il Comune s'intende e resta estraneo all'azione che ne consegue.

Per le vertenze in materia e nella misura in cui siano rese note, il Comune si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione tra le parti.

ART. 45

NORME TRANSITORIE

- 1) Per le concessioni di aree o manufatti per sepoltura, nonché per fosse inumatorie già assegnate alla data del presente Regolamento, valgono le disposizioni dello stesso, qualora non contrastanti con quanto già espressamente disposto, caso per caso, da precedenti atti.
- 2) Sono abrogate tutte le disposizioni comunali superate dal presente Regolamento, ovvero con lo stesso risultanti in contrasto.

ART. 46

NORME FINALI

- 1) Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cavallino - Treporti di adozione del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale Cimiteriale del Comune di Cavallino - Treporti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2012.